



Andrea Aquilina
NOTAIO

Repertorio n. 7869

Raccolta n. 5290

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore diciannove e minuti quaranta

28.06.2021 ore 19.40

In Rimini (RN), Via Destra del Porto n. 147/A, ove richiesto. Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Bernardini Leonardo, nato a Rimini (RN) il 30 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di seguito indicata, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente della associazione Sportiva Dilettantistica "**Circolo Velico Riminese**" con sede in Rimini (RN) Via Destra del Porto n. 147/A, codice fiscale 91003660403, associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 201 del 26 marzo 1987, tale nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2019.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno e ora si è riunita in seconda convocazione l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) *(Omissis)*
- 2) *(Omissis)*

Parte Straordinaria

1) Approvazione proposta di Nuovo statuto del CVR; e mi chiede di redigerne il verbale relativamente alla sola Parte Straordinaria. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dello Statuto associativo il signor Leonardo Bernardini nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il quale mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dell'articolo 17 dello statuto associativo, in prima convocazione in questo luogo il giorno 28 (ventotto) giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 17:30 ed in seconda convocazione il giorno 28 (ventotto) giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 18:30;

- l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;

- sono presenti personalmente in proprio o per delega riscontrata regolare dal Presidente e trattenuta agli atti dall'associazione,

associati su un totale di numero 196 (centonovantasei) associati aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal relativo foglio presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per volontà del

REGISTRATO A RIMINI
AGENZIA DELLE ENTRATE
il 26 luglio 2021
n. 8767
Serie 1T
euro 245,00

comparente;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello Statuto associativo, in deroga all'art. 21 comma 2, c.c., l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei votanti;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente e i consiglieri Agostini Fabrizio, Casadei Claudio, Forni Matteo, Calbucci Aristide, Neri Andrea, Manni Alessandro e Ugolini Stefano;

- per il Collegio dei Probiviri è presente il signor Galli Mirco;

- per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Corte Tiziano, Fornaciari Mario e Maracci Mattia.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e di statuto e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che giustificano la proposta di adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione, allo scopo principale di sostituire l'art.16 e nel contempo, emersa l'opportunità di modificare alcuni aspetti, di seguito elencati, si propone una revisione complessiva dello statuto.

In particolare, si propone di modificare l'art.16 con la previsione di un numero dispari variabile dei componenti dell'Organo Amministrativo compreso tra 5 e 9 membri, per evitare che si ripresenti, in futuro, la situazione - già più volte verificatasi in passato - di mancanza di almeno 9 (nove) candidati alla carica di amministratore, con il rischio di dover sciogliere l'associazione per impossibilità di eleggerne l'organo amministrativo. Dovendo procedere a tale modifica, si presenta l'occasione per una revisione di altre parti dello statuto essendo emersa l'opportunità di modificare alcuni aspetti di seguito elencati.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il nuovo testo dello statuto associativo ricordando che il testo di statuto con le modifiche proposte è stato messo in precedenza a disposizione dei soci per la sua consultazione, sul sito internet dell'associazione e che rimangono invariati i dati essenziali dell'associazione quali la denominazione e la sede ad eccezione dello scopo che è stato riformulato nella forma ma rimane sostanzialmente invariato quanto agli ambiti di attività dell'associazione.

In particolare, si propone di modificare i seguenti articoli del vigente statuto:

1) estensione della competenza del collegio dei Probi Viri

(art.22) a tutte le sanzioni disciplinari potenzialmente comminabili dai vari soggetti dell'associazione (non solo il Consiglio di Amministrazione e - limitatamente all'espulsione per indegnità - l'assemblea, ma anche i singoli consiglieri a ciò autorizzati dai vari regolamenti associativi approvati dall'assemblea nel corso degli anni), per evitare che vi possano essere (come accade attualmente) provvedimenti disciplinari (quelli irrogati da un singolo consigliere - non dall'intero Consiglio di Amministrazione - in virtù dei regolamenti esistenti) inappellabili (di fronte ad un organo "giudiziario" di secondo grado, quale il collegio dei Probi Viri);

2) sostituzione dell'elezione diretta (da parte dell'assemblea) del Presidente del Collegio dei Probi Viri con la relativa elezione da parte dei tre relativi membri effettivi eletti, al proprio interno, più pratica (art.22);

3) definizione più puntuale delle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti, con più precisa esplicitazione di quelle di "verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti" (di fatto attualmente già contemplate, ma in modo meno preciso) - definite come "sindacali" (in analogia ai compiti del "collegio sindacale" delle società di capitali), oltre a quelle di "revisione dei conti" e conseguente modifica della denominazione dell'organo stesso (da "Collegio dei Revisori dei Conti" a "Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti") (art.21);

4) trasformazione in obbligo della precedente facoltà dei membri del "collegio dei revisori dei conti" di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a maggior garanzia dell'effettività del "controllo concomitante" ad essi attribuito dallo statuto (art.21);

5) inserimento della possibilità di svolgimento delle riunioni di tutti gli organi associativi (assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti e Collegio dei Probi Viri) anche in collegamento audio-video e mista (in presenza e con collegamento audio-video), ad eccezione di quelle dell'assemblea che debba deliberare con voto segreto (art.10);

6) elencazione (art.10) di tutti gli organi associativi ed esposizione delle clausole ad essi comuni (elettività, gratuità, possibilità di riunione in audio-video conferenza, ecc.);

7) riordino (in coerenza con l'ordine di elencazione del precedente articolo 10) della trattazione dei vari organi associativi (prima l'assemblea, poi il Consiglio di Amministrazione, poi il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, infine il Collegio dei Probi Viri);

8) riordino più preciso, sequenziale ed organico, della disciplina delle assemblee (articoli 11, 12, 13, 14 e 15);

9) correzione del quorum deliberativo necessario, in seconda

convocazione, per deliberare lo scioglimento dell'associazione - indicato nell'articolo (15) relativo ai quorum deliberativi assembleari (15% degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe) - e relativo allineamento a quello (voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) - alias 75% - degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe) originariamente previsto nell'articolo relativo allo scioglimento dell'associazione (25);

10) esplicitazione (all'articolo 7, relativo ai diritti dei soci) del fatto che il socio avente diritto al voto non può farsi rappresentare da un altro associato/socio tramite delega scritta in occasione delle assemblee chiamate a deliberare lo scioglimento dell'associazione (come già previsto dagli articoli relativi allo scioglimento dell'associazione);

11) riordino più preciso, sequenziale ed organico, della disciplina dei "soci" (articoli 5, 6, 7 e 8), ora definiti, più correttamente, "associati/soci" non più "soci" (definizione più adatta alle "società", che non alle "associazioni");

12) esplicitazione del fatto che il "socio onorario" è esente dal pagamento della sola quota associativa, non di qualunque quota (ad esempio la "quota banchina" del posto di ormeggio eventualmente assegnatogli) (art.6);

13) indicazione più precisa del divieto di distribuzione di eventuali utili agli associati, in qualunque modo, con relativo spostamento dal precedente articolo 3 al nuovo articolo 4 (insieme alla disciplina - connessa al divieto in questione - dell'esercizio associativo e dei bilanci);

14) chiarimento, a scanso di possibili equivoci, del fatto che possono essere associati/soci alla/della associazione solamente le persone fisiche (art.5);

15) nuova definizione dell'attività svolta dall'associazione, in termini meno puntuali, ma più ampi e lungimiranti rispetto a quelli precedenti (art.2);

16) riordino, con unificazione in un solo articolo (art.1) delle disposizioni iniziali relative agli aspetti associativi "generali" (quali natura, denominazione, durata, sede e guidone sociale), precedentemente distribuite tra tre diversi articoli (articoli 1, 2 e 3).

Il presidente procede poi a illustrare gli articoli dello statuto che si propone di adottare.

A questo punto prende la parola l'associato Mazza Roberta la quale chiede chiarimenti in merito alle modifiche allo scopo associativo e al numero di amministratori da eleggere. In particolare si eccepisce l'elisione del riferimento nello scopo sociale all'attività agonistica mentre rimane il riferimento alle sole attività amatoriali.

Il Presidente chiarisce che il termine amatoriale non esclude l'attività agonistica ma è in contrapposizione al termine

professionistico, ambito nel quale l'associazione non può operare. In merito al numero variabile di amministratori si riporta alle motivazioni sopra esposte.

Prende poi la parola l'associato Gattei Federica la quale ritiene eccessiva l'obbligatorietà per i Sindaci-Revisori dei Conti di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed evidenzia, a suo avviso, come con le modifiche proposte, venga eliminato dallo statuto ogni riferimento allo spirito che anima l'attività dell'associazione.

L'associato Paolo Crociati interviene per aderire alle obiezioni sopra mosse.

Interviene l'associato-revisore dei conti, Maracci Mattia, per evidenziare come l'attività di controllo del collegio dei revisori fosse già prevista anche prima ed in ogni caso sia insita nel ruolo, precisando altresì che l'obbligatorietà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione abbia la finalità di responsabilizzare maggiormente gli associati che ricoprono la carica di Revisore.

In merito alle eccezioni relative alla presunta perdita d'identità del circolo, il Presidente precisa che le modifiche proposte hanno la finalità di non classificare e categorizzare le varie ipotesi, cercando di ricomprendere casistiche più ampie in funzione programmatica.

L'associata Gattei Federica contesta tale interpretazione.

Il presidente propone la possibilità che il consiglio di amministrazione ritiri la discussione all'ordine del giorno di parte straordinaria ma l'assemblea si oppone a tale eventualità.

Esaurita la discussione l'associata Gattei Federica fa presente che alcuni associati si sono allontanati e pertanto, alle ore 21.15 si procede ad accertare il numero dei presenti pur non essendo rilevante alcun quorum costitutivo per le assemblee in seconda convocazione.

Il Presidente mi dichiara quindi che i soci aventi diritto di voto presenti sono n. 65 (sessantacinque) su un totale di n. 196 (centonovantasei) associati aventi diritto di voto, ed invita quindi i presenti a votare su tale proposta. Si procede a votazione mediante alzata di mano.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea, con il **voto favorevole** di n. 46 (quarantasei) associati;

- **contrari:** Antonini Stefano, Benzi Mario, Capirossi Florio, Cazzulo Barbara, Celli Vittorio, Crociati Paolo, Darderi Paolo, Donati Massimiliano, Emiliani Pier Lorenzo, Gamberini Roberto, Gasperi Vincenzo, Gattei Federica Mazza Roberta, Tognolo Giorgio, Vandi Massimo e Zanzani Silvia;

- **astenuti:** Bracci Laura, Penzo Andrea e Tommasini Riccardo.

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo di statuto associativo nella

versione illustrata dal Presidente e già messa a disposizione dei soci prima della presente assemblea; statuto che si compone di n. 26 (ventisei) articoli;

2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ad altri membri dell'organo amministrativo, a curare tutte le pratiche per il deposito del presente verbale e del nuovo testo di statuto presso i competenti Pubblici Uffici.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello statuto associativo come sopra modificato dall'assemblea che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria alle ore ventuno e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano e da me letto, al comparente che lo ha approvato e confermato.


Consta il presente atto di undici pagine intere e parte della presente su tre fogli, sottoscritto alle ore ventuno e minuti trentacinque.

F.to: Leonardo Bernardini

Andrea Aquilina notaio


=====

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 28/06/2021

Luca

 DELEGATO

1	AGOSTINI	FABRIZIO		<i>Luca</i>				SI	SI
2	ALBANI	EUGENIO	NO	<i>5</i>				SI	SI
3	ALBANI	ROMANO		<i>h</i>				SI	NO
4	ANGELINI	VITO	NO						
5	ANGELINI	ELIO	NO						
6	ANTONINI	STEFANO		<i>Luca</i>					
7	ARCANGELI	MATTIAS							
8	ARCECI	STEFANO							
9	ARLOTTI	ALESSANDRO							
10	ASCIUTTI	MAURIZIO		<i>Ma Marco</i>				SI	SI
11	BACCARINI	ANNA		<i>Beppe Amelina</i>				SI	SI
12	BALDACCI	SILVANO		<i>Beppe Diana</i>				SI	SI
13	BALDININI	MATTEO							
14	BALDISSERRI	CLAUDIO							
15	BALDISSERRI	FABIO							
16	BARILARI	MASSIMO		<i>Luca</i>				SI	SI
17	BELLINI	ROBERTO						SI	NO
18	BENZI	MARIO		<i>Luca</i>					
19	BERARDI	GIANNI	NO						
20	BERNABE	GIORGIA	NO						
21	BERNABE	MAURIZIO	NO						
22	BERNARDINI	LEONARDO		<i>Luca</i>				SI	SI
23	BERTELLI	FABIO		<i>Luca</i>				NO	NO
24	BIAGINI	RICCARDO							

Luca



51	CASADEI	GIANNI	
52	CASADEI	PAOLO	
53	CASADEI	CLAUDIO	
54	CASOLARI	PIER PAOLO	
55	CAZULO	BARBARA	
56	CECCARINI	MATTEO	
57	CECCAROLI	MASSIMO	
58	CELLI	VITTORIO	
59	CENCI	GIANLUIGI	
60	CENCI	MARIABEATRICE	
61	CENNI	PAOLO	
62	CIAVATTI	LIBERO	
63	CICCHETTI	GIANCARLO	
64	CLEMENTI	STEFANO	
65	COMELLI	MARCO	
66	CONTI	CLAUDIO	
67	CORRIERI	SILVIA	
68	CORTE	TIZIANO	
69	CROCIATI	PAOLO	
70	DARDERI	PAOLO	
71	DE CESARE	ANNALISA	
72	DIMILTA	GIUSEPPE	
73	DONATI	MASSIMILIANO	
74	DRAGONI	STEFANO	
75	EGGER	FRANZ	

SI
SI
SI
NO

NO
NO

SI
SI

SI
SI
SI
NO

SI
NO

[Handwritten signatures]


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CROCE 10/06 2024
F. B. 1/2/24
Celli, Morio



Quella

76	EMILIANI	PIER LORENZO		
77	FABBRI	MASSIMO		
78	FABBRI	MICHELE		
79	FALCO	GIANFRANCO		
80	FERRI	RENATO		
81	FILIPPI	LUCA		
82	FLORENZANO	MIRIAM		
83	FORNACIARI	MARIO	<i>[Signature]</i>	
84	FORNI	MATTEO	<i>[Signature]</i>	
85	FRANCESCHINI	PAOLO		
86	FRANCESCHINI	MAURO		
87	Galasso	Mario		
88	GALLI	MIRCO	<i>[Signature]</i>	
89	GAMBERINI	ROBERTO	<i>[Signature]</i>	
90	GARILLI	ANDREA	<i>[Signature]</i>	
91	GASPARINI	REMO		
92	GASPERI	VINCENZO	<i>[Signature]</i>	
93	GATTEI	FEDERICA	<i>[Signature]</i>	
94	GAUDENZI	FILIPPO	<i>[Signature]</i>	
95	GENOVESE	BENEDETTO	<i>[Signature]</i>	
96	GENTILINI	FAUSTO	<i>[Signature]</i>	
97	GIOVANETTI	FRANCESCA	<i>[Signature]</i>	
98	GOBBI	ANDREA	<i>[Signature]</i>	
99	GUIDI	WALTER		
100	IMBUZAN	DANIEL		

SI NO

SI SI
SI SI

SI SI
SI NO
SI SI


SI NO
SI NO

SI SI

NO

[Signature]

Quella



101	LAZZARETTI	GIORGIO			
102	LEONELLO	LORENZO			
103	MANFRONI	CLAUDIO	<i>G. Manfroni</i>	<i>G. Manfroni</i>	SI SI
104	MANNI	ALESSANDRO	<i>A. Manni</i>	<i>A. Manni</i>	NO SI
105	MARACCI	MATTIA	<i>M. Maracci</i>	<i>M. Maracci</i>	SI SI
106	MARCOLINI	STEFANO			
107	MARTINA	CLAUDIO	<i>C. Martina</i>		
108	MARZALONI	ANDREA	<i>A. Marzalani</i>		SI SI
109	MARZALONI	SILVIA	<i>S. Marzalani</i>	<i>M. Valzani</i>	NO NO
110	MASCELLA	PIERO			NO
111	MAURI	FRANCESCO			
112	MAZZA	ROBERTA	<i>R. Mazza</i>		SI NO
113	MAZZOTTI	DANIELE	<i>D. Mazzotti</i>	<i>D. Mazzotti</i>	NO NO
114	MELOTTI	STEFANO			
115	MELOTTI	ALESSANDRO			
116	MICHELUCCI	MAURIZIO			
117	MONTANARI	ROBERTO			
118	MONTANARI	ROBERTO			
119	MUNARETTO	PIERO			
120	MUSSONI	WERTHER	<i>W. Mussoni</i>		SI SI
121	MUSSONI	LUCA			
122	NERI	ANDREA	<i>A. Neri</i>	<i>A. Neri</i>	SI SI

Consigliere



André

NO

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI


SI AS

~~SI~~ SI

[Signature]

123	NERI	ALFIO		
124	NICOLINI	MARCO		
125	OLIVIERI	GILBERTO	<i>[Signature]</i>	
126	PADOVAN	DIEGO	<i>[Signature]</i>	
127	PAGLIARANI	MARTINA		
128	PANCIROLI	MAURIZIO	<i>[Signature]</i>	ASCIUTTI MARCO
129	PANIGALLI	SAMUEL		
130	PAOLIZZI	ELISA	<i>[Signature]</i>	
131	PAOLUCCI	MARCO		
132	PARA	LEONARDO		
133	PARA	PIER LUIGI		
134	PARI	LUCA		
135	PARI	PATRIZIO		
136	PARMA	ROSINA		
137	PASCARELLA	DANIELE	<i>[Signature]</i>	
138	PASOLINI	MONIA	<i>[Signature]</i>	
139	PASSINI	SERGIO	<i>[Signature]</i>	
140	PASSUELLO	MONICA		
141	PELLEGRINI	GIOVANNI		
142	PENZO	ANDREA	<i>[Signature]</i>	
143	PERONI	UGO ADRIANO		
144	PIERI	MASSIMO	<i>[Signature]</i>	
145	PISCITELLI	FABRIZIO	<i>[Signature]</i>	
146	PODESCHI	FABRIZIO		
147	POGGIOLI	CRISTIAN		

André P...



148	PORCELLINI	LORENZO	
149	PUTRONE	PIETRO	<i>André P...</i>
150	RANOCCHI	ETTORE	
151	RATTA	ALBERTO	
152	REMONDINI	LEO	
153	RONGA	FORTUNATO	
154	RUSCONI	LUIGI	
155	SALVI	LUCA	
156	SARTINI	ANDREA	
157	SAVEGNAGO	DANIELE	<i>for 5/11</i>
158	SAVINI	CLAUDIO	
159	SCARPELLINI	PIERO	<i>André P...</i>
160	SCARPONI	PIER GIOVANNI	<i>5 colt</i>
161	SEMPRINI	OSCAR	
162	SEMPRINI-CESARI	BARBARA	
163	SERRI	SIGFRIDO	<i>André P...</i>
164	SIGNORETTI	ENRICO	<i>MATTIA MARACCI</i>
165	SIRENA	MASSIMILIANO	
166	SORCI	GIULIO GLENEN	
167	STEFANI	FRANCO	
168	STEFANI	FRANCO	
169	SUCCI	NICOLA	
170	TAMBURINI	GLAUCO	
171	TOCCACELI	AURELIO	

SI SI

SI SI




SI SI

SI SI

SI SI

André P...

195	ZECCHINI	RICCARDO	
196	ZOBOLI	ETTORE	



Allegato B all'atto N. 7869/5290

CIRCOLO VELICO RIMINESE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

Articolo 1 - Natura, denominazione, durata, sede e guidone associativo

1. E' costituita - dall'11 marzo 1982, a tempo indeterminato, fatta salva diversa deliberazione assembleare - una associazione sportiva dilettantistica, con personalità giuridica riconosciuta ex articolo 12 del Codice Civile giusto D.P.G.R. E.R. n.201 del 26/03/1987, denominata "a.s.d. (associazione sportiva dilettantistica) Circolo Velico Riminese".
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici, per il soddisfacimento degli interessi dei propri associati e nel rispetto degli interessi collettivi.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i propri associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione ha sede in Rimini, in via Destra del Porto n.147/A. E' facoltà dell'assemblea dei soci trasferire la sede associativa in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.
5. Il guidone associativo è composto da due paranze a vela, di colore ruggine, in campo bianco.

Articolo 2 - Scopi e attività

1. L'associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione della conoscenza teorica e della pratica amatoriale della vela, della pesca sportiva, della nautica da diporto e, in genere, di tutte le attività sportive dilettantistiche tendenti a diffondere la cultura marinara (comprensiva della salvaguardia della vita in mare e della tutela dell'ambiente marino) nella città ed in Italia, attraverso l'organizzazione, in via stabile e principale, di tutte le attività e i servizi potenzialmente utili in tal senso (anche in collaborazione con altri soggetti), quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo:
 - a) organizzazione di corsi teorici (inclusi studi e/o ricerche) e/o pratici e competizioni dilettantistiche e raduni di vela, pesca sportiva, diporto nautico, meteorologia, salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell'ambiente marino, sia per gli associati propri, sia per quelli di altri enti che perseguono scopi analoghi;
 - b) fornitura, ai propri associati, dei servizi di ormeggio (in base al diritto, dei soci armatori, alla ripetitività, di anno in anno, dell'assegnazione del posto di ormeggio ad essi assegnato, nei termini stabiliti dal vigente "regolamento dei posti di ormeggio") e di tutti quelli ad esso connessi (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, assistenza all'ormeggio, guardiania, erogazione di acqua e corrente elettrica) occorrenti e/o utili per la pratica amatoriale delle attività sopra indicate;
 - c) predisposizione e gestione della propria sede associativa in maniera da consentirne la massima fruibilità da parte degli associati, con servizi ed attrezzature (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni, servizi di ristoro e di segreteria, assistenza) connessi sia alle attività sportive, sia al tempo libero - utili al relativo benessere;

d) raccolta dei mezzi finanziari occorrenti e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi sopra indicati, secondo le normative di legge.

e) ospitalità di soggetti non associati in occasione delle proprie manifestazioni e secondo il diritto alla reciprocità per i tesserati F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e/o F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) di altre associazioni affiliate alle medesime federazioni.

2. L'associazione è affiliata alla F.I.V. e alla F.I.P.S.A.S. ed accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.V.. L'associazione s'impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.V. dovessero adottare a proprio carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, da intendersi come integralmente richiamate, le norme degli statuti e dei regolamenti della F.I.V. nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società ed associazioni ad essa affiliate.

3. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore della F.I.V..

4. L'associazione può essere affiliata ad altre federazioni del CONI od associazioni di comprovato interesse nautico, i cui statuti e regolamenti siano conformi alle sue finalità.

Articolo 3 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio associativo è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione.

2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati agli associati, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo associativo, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari, da parte degli associati, deliberati dalla relativa assemblea.

Articolo 4 - Esercizio associativo, bilanci e divieto di distribuzione di utili

1. L'esercizio associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

2. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo di quello in corso, che, corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli/dei associati/soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli associati/soci, ai lavoratori e collaboratori, ai membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o di scioglimento dell'associazione.

4. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione, o, in caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione, ad associazioni sportive dilettantistiche o ad enti pubblici con analoghe finalità.

Articolo 5 - Associati/soci

1. Possono essere "associati" - o anche "soci" - dell'associazione solamente le persone fisiche la cui domanda di associazione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri predeterminati dall'assemblea degli associati stessi.

2. La domanda di associazione è fatta per iscritto, su apposito modulo fornito dall'associazione, firmata dal richiedente e sottoscritta, in qualità di presentatori, da almeno due associati/soci ordinari che non ricoprono cariche elettive nell'associazione.

Con la sottoscrizione della richiesta, l'aspirante associato/socio, dichiara:

a) di conoscere, condividere ed accettare lo statuto e tutti i regolamenti attuali e futuri dell'associazione;

b) di non aver riportato condanne penali per delitto doloso;

c) di non avere riportato sanzioni da parte della giustizia sportiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione del candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente è socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di "buon ingresso" e la quota sociale annuale dell'anno in corso alla data di ammissione.

Articolo 6 - Categorie di associati/soci

1. Gli associati/soci appartengono alle seguenti categorie: allievi, ordinari, armatori e onorari.

2. Sono allievi tutti i minorenni che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consente al Consiglio di Amministrazione, qualora venga richiesto il passaggio, al raggiungimento della maggiore età, alla categoria di ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di "buon ingresso", da stabilire da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono associati/soci "ordinari" tutti gli iscritti all'associazione maggiorenni.

4. Sono associati/soci "armatori" tutti gli associati/soci "ordinari" che siano assegnatari, annualmente, di un posto di ormeggio da parte dell'associazione.

5. Sono associati/soci "onorari" personalità, anche non associati/soci precedentemente, che per loro attività sportive o specifiche benemerienze siano ritenuti dal Consiglio di Amministrazione meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria, per il prestigio che arrecano all'associazione. Essi godono di tutti i diritti, ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

6. Tutti gli associati/soci che praticano attività velica o ricoprono la carica di amministratore dell'associazione e tutti i soggetti di cui all'art. 8 dello statuto federale saranno tesserati FIV.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati/soci

1. Ogni associato/socio, ad esclusione degli "allievi", ha diritto ad un voto nelle assemblee degli/dei associati/soci. Ogni associato/socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea - tranne nel caso di assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento dell'associazione - da un altro associato/socio tramite delega scritta. Ogni associato/socio può essere portatore di una sola delega.

2. Ogni socio è tenuto a pagare la quota di "buon ingresso" al momento dell'ammissione, la quota associativa annuale e i corrispettivi degli specifici servizi eventualmente fruiti.

3. Ogni associato/socio deve comportarsi in modo irreprensibile, sia all'interno della sede associativa, sia all'esterno della stessa, osservare integralmente lo statuto e i regolamenti dell'associazione e non tenere comportamenti riprovevoli o indegni nei confronti dell'associazione, degli associati, degli ospiti o di terzi presenti nella sede associativa. La violazione di questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni disciplinari previste dell'articolo 16, comma 7.

4. Con l'ammissione all'associazione l'associato/socio accetta automaticamente la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 23.

Articolo 8 - Perdita della qualità di associato/socio

1. La qualità di associato/socio si perde per:

a) decesso;

b) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo;

c) decadenza per morosità, accertata dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'associato/socio sia inadempiente all'obbligo di pagamento delle quote previste a suo carico;

d) per espulsione per indegnità, nel caso in cui l'associato/socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione e/o tenga una condotta indegna;

e) per decadenza per inottemperanza alle sanzioni disciplinari definitive .

2. La procedura di espulsione è deliberata:

a) in primo grado, dall'assemblea degli/dei associati/soci;

b) nell'eventuale secondo grado, dal Collegio dei Probi Viri;

con l'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 22.

Articolo 9 - Quote associative annue

1. Le quote associative sono "annue" e non possono essere suddivise in mensilità e/o giorni. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'associazione ed in nessun caso possono essere restituite, nemmeno in parte.

2. Le quote associative, proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'assemblea ordinaria, devono essere versate all'associazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione; in caso di mancato pagamento entro i termini, l'associazione invierà ad un primo sollecito di pagamento concedendo ulteriori 15 giorni; trascorso inutilmente detto termine, l'associazione invierà un ulteriore e definitivo secondo sollecito con un termine definitivo di ulteriori 15 giorni, dopodiché l'associato/socio moroso verrà considerato decaduto per morosità, senza ulteriori avvisi. Il pagamento delle quote relative a servizi specifici (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, ormeggi, rimessaggi, ecc.) per le quali è previsto un corrispettivo a carico dell'associato/socio, dovrà avvenire, tassativamente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione; trascorso tale termine l'associato/socio inadempiente perderà il diritto acquisito al servizio specifico, che verrà immediatamente attribuito ad altro associato/socio. I pagamenti che avvengono dopo il secondo sollecito, sono gravati da una penale pari al 20% della quota stessa.

Articolo 10 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli/dei associati/soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probi Viri.

2. Ad eccezione dell'assemblea degli/dei associati/soci, tutti gli altri tre organi dell'associazione sopra indicati sono elettivi e sono quindi eletti dalla medesima assemblea, tra gli associati/soci che si siano preventivamente espressamente candidati. La perdita della qualità di associato/socio comporta la contestuale perdita della carica elettiva ricoperta.

3. Le riunioni degli organi associativi possono tenersi con i relativi membri partecipanti in presenza, oppure in collegamento audio e video che garantisca la possibilità di intervenire nel dibattito, oppure in modalità mista (in parte in presenza, in parte in collegamento audio e video che garantisca la possibilità di intervenire nel dibattito), ad eccezione di quelle dell'assemblea che debba deliberare con voto segreto ai sensi del successivo articolo 15, comma 1.a. Gli associati che intendono partecipare ad un'assemblea in collegamento audio e video possono farlo solamente dopo essersi fatti identificare dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, attraverso l'esibizione, a video, di un proprio documento di identità, in corso di validità.

4. Gli/i associati/soci che aspirano a ricoprire le cariche sociali elettive (di amministratore, sindaco-revisore dei conti, proba viro) debbono presentare le proprie candidature, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria prevista per la relativa elezione.

Non possono candidarsi gli/i associati/soci non in regola con i pagamenti e quelli che abbiano subito una sanzione in corso di esecuzione.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

5. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e reso noto agli associati/soci - con relativa pubblicazione sul sito internet dell'associazione (se esistente) e relativa affissione sulla bacheca dell'associazione - almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea sopra indicata.

I candidati non possono far parte del collegio degli scrutatori.

6. Tutte le cariche associative sono onorarie. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri dei vari organi.

Articolo 11 - Assemblea degli associati/soci

1. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'universalità degli associati; le sue deliberazioni sono pubblicate sul sito internet dell'associazione (se esistente) ed esposte presso la sede associativa per un periodo non inferiore a trenta giorni e sono vincolanti per tutti gli associati, inclusi gli assenti e i dissenzienti.

2. In occasione delle riunioni dell'assemblea, tutti gli associati debbono essere convocati per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, con un preavviso minimo di dieci giorni, dal Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante l'assemblea e deve essere pubblicato sul sito internet dell'associazione (se esistente) ed affisso all'albo sociale.

3. L'assemblea è tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo non inferiore ad un'ora.

4. L'assemblea può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata:

a) almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso;

b) generalmente ogni tre anni - fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 17, comma 2 - per l'elezione degli organi associativi elettivi.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti diversi da quelli di competenza dell'assemblea ordinaria (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, le modifiche dello statuto, l'adozione di nuovi regolamenti, le modifiche dei regolamenti già esistenti, l'espulsione degli associati, la liquidazione dell'associazione e la nomina e i poteri del/i liquidatori).

2. L'assemblea straordinaria è convocata, altresì, su richiesta - diretta al Consiglio di Amministrazione - di almeno il 30% degli associati aventi diritto di voto, con richiesta scritta in cui devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 14 - Costituzione delle assemblee

1. Le riunioni delle assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un associato partecipante alla riunione dell'assemblea, nominato con voto palese, espresso per alzata di mano. L'assemblea nomina il Segretario e, qualora occorra, il collegio degli scrutatori (formato da tre associati).

2. Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando vi partecipano almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti, in regola con i pagamenti da essi dovuti ai quali non sia stata comminata una sanzione in corso di esecuzione.

Articolo 15 - Deliberazioni delle assemblee

1. Le assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, espressi:

1.a) con voto segreto, relativamente alla nomina delle cariche elettive e all'espulsione degli associati per indegnità;

1.b) con voto palese, espresso per alzata di mano, relativamente a tutti gli altri argomenti diversi da quelli del precedente punto 1.a (a titolo esemplificativo, non esaustivo, approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, regolamenti e relative modifiche).

2. L'assemblea delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole:

2.a) in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento degli associati aventi diritto al voto;

2.b) in seconda convocazione, di almeno un sesto degli associati aventi diritto al voto;

espresso in modo palese, per alzata di mano.

3. L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione, la nomina del/dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole - espresso in modo palese, per alzata di mano - sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe, su proposta presentata dal almeno $\frac{3}{4}$ degli associati con diritto di voto.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che - salvo il caso di decadenza di seguito indicato - resta in carica per la durata di tre anni dalla data di relativa elezione ed è composto da un numero dispari di associati, variabile da cinque a nove, su deliberazione adottata dall'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, convocata dal consigliere in carica con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione, elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera in casi di urgenza e sottopone le proprie deliberazioni a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare propri membri o altri soci/associati quali responsabili di specifici settori dell'attività associativa e, in detti settori, può nominare anche apposite commissioni (formate da un numero dispari di associati/soci e presiedute e coordinate da un amministratore), con ruolo meramente consultivo nei confronti del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ed è presieduto dallo stesso Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere Segretario; in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti vigenti e delle delibere dell'assemblea degli associati/soci e dell'interesse dell'associazione e dei suoi associati.

Esso può assumere dipendenti e nominare collaboratori e consulenti, determinandone il compenso e può predisporre regolamenti da sottoporre all'approvazione assembleare, nel rispetto dello statuto, per il buon funzionamento dell'associazione.

7. Nei confronti degli associati/soci che non adempiano ai doveri stabiliti dall'articolo 7, commi 2 e 3, o non rispettino l'obbligo della clausola compromissoria del successivo articolo 23, commi 2 e 3, il Consiglio di Amministrazione commina - in prima istanza e dopo aver ascoltato gli associati/soci responsabili e - in proporzione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) proposta di espulsione all'assemblea.

Articolo 17 - Integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

1. In caso di cessazione, per qualunque causa (a titolo esemplificativo, non esaustivo, dimissioni, impedimento definitivo, perdita della qualità di associato/socio) o di non accettazione della carica da parte di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza di quelli eletti, l'integrazione avviene per cooptazione dei primi non eletti.

2. Nel caso che la cooptazione non sia possibile, si procede all'elezione parziale dei consiglieri mancanti alla prima assemblea utile.

Articolo 18 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione decade per cessazione - per qualunque causa (a titolo esemplificativo, non esaustivo, dimissioni, impedimento definitivo, perdita della qualità di associato/socio) - della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del triennio, anche se integrato a norma del precedente articolo 17, o qualora il bilancio consuntivo non sia approvato dall'assemblea.

2. In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione l'assemblea straordinaria elettiva per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal Consiglio decaduto entro il termine di 90 giorni e deve tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica per un nuovo triennio dalla data di relativa elezione.

Articolo 19 - Presidente e legale rappresentanza

1. Il Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente - convoca, coordina e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Presidenza, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 20 - Decadenza del Presidente

1. Il Presidente decade per dimissioni o impedimento definitivo, oltre che per la perdita della qualità di associato/socio.
2. Nel caso di decadenza il Consiglio di Amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21 - Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, tutti associati/soci, eletti dall'assemblea ordinaria degli/dei associati/soci, che durano in carica tre anni - salvo anticipata cessazione (per decesso, dimissioni o perdita della qualità di associato/socio). In occasione della propria prima riunione, i tre membri effettivi eleggono, al proprio interno, il proprio presidente, che ha compiti di convocazione del collegio e di organizzazione e presidenza delle relative riunioni.

L'assemblea elegge, tra gli associati, oltre ai tre membri effettivi, anche due Sindaci-Revisori dei Conti supplenti (che subentrano agli effettivi in caso di relativa cessazione, in ordine decrescente di numero di voti ottenuti).

2. Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del relativo presidente, ogni volta che questo o uno dei due membri effettivi lo ritenga opportuno. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi in carica e le deliberazioni sono assunte con la medesima maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro effettivo con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

3. In caso di cessazione (per decesso, dimissioni, perdita della qualità di associato/socio) gli effettivi sono sostituiti dai supplenti, a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Nel caso di successiva cessazione, nell'arco del relativo triennio della carica, di tutti tre i sindaci-revisori effettivi, l'assemblea deve eleggere il nuovo Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, che dura in carica per un nuovo triennio dalla data di relativa elezione.

4. Al collegio dei Sindaci-Revisori dei conti compete il controllo preventivo, concomitante e consuntivo della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, attraverso la verifica del rispetto - da parte dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione dell'associazione - della legge, dello statuto, dei regolamenti, dei principi di corretta amministrazione, oltre alla verifica della regolare tenuta della contabilità associativa, dell'esistenza e della consistenza delle liquidità e, in generale, dei beni di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, da svolgere anche con atti di ispezione e controllo, collegiali e/o anche individuali, con facoltà di formulare segnalazioni e/o rilievi ai due suddetti organi. Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti redige, inoltre, una relazione ai bilanci consuntivi annuali, da presentare all'assemblea che lo deve approvare.

5. Salvo giustificato motivo, i membri del Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione dell'associazione, le cui convocazioni sono pertanto inviate anche a loro.

Articolo 22 - Collegio dei Probi Viri

1. Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri effettivi, tutti associati/soci, eletti dall'assemblea ordinaria degli/dei associati/soci, che durano in carica tre anni - salvo anticipata cessazione (per decesso, dimissioni o perdita della qualità di associato/socio). In occasione della propria prima riunione, i tre membri

effettivi eleggono, al proprio interno, il proprio presidente, che ha compiti di convocazione del collegio e di organizzazione e presidenza delle relative riunioni.

2. L'assemblea elegge, tra gli associati, anche due Probi Viri supplenti (che subentrano agli effettivi in caso di relativa cessazione, in ordine di numero di voti ottenuti).

3. In caso di cessazione (per decesso, dimissioni, perdita della qualità di associato/socio), gli effettivi sono sostituiti dai supplenti, a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Nel caso di successiva cessazione, nell'arco del relativo triennio della carica, di tutti tre i probi viri effettivi, l'assemblea deve eleggere il nuovo Collegio dei Probi Viri, che dura in carica per un nuovo triennio dalla data di relativa elezione.

4. Al collegio dei Probi Viri compete il giudizio di secondo e definitivo grado sui provvedimenti disciplinari di primo grado (adottati, in base alle previsioni statutarie e/o regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione, da un amministratore o - nel solo caso dell'espulsione per indegnità - dall'assemblea dei soci), impugnati dal socio con essi sanzionato.

5. Il Collegio dei Probi Viri si riunisce, su convocazione del relativo presidente, quando un socio impugna il provvedimento sanzionatorio irrogatogli in primo grado (dal Consiglio di Amministrazione, da un amministratore o - nel solo caso dell'espulsione per indegnità - dall'assemblea dei soci). Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi in carica e le deliberazioni sono assunte con la medesima maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro effettivo con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Le deliberazioni sono assunte - previo ascolto dell'associato/socio appellante - entro trenta giorni dalla data dell'impugnazione e comunicate al medesimo associato/socio appellante e al soggetto che ha irrogato la sanzione di primo grado entro sessanta giorni dalla medesima data.

6. L'associato/socio che non si adegua alle sanzioni comminate dal Collegio dei Probi Viri decade dalla sua posizione di associato.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli organi o - in virtù dei regolamenti associativi - dagli amministratori dell'associazione hanno piena efficacia nei confronti degli/dei associati/soci.

2. Qualsiasi controversia che insorga tra l'associazione e gli associati o tra gli associati stessi, correlata alla attività associativa deve essere sottoposta agli organi statutari dell'associazione.

3. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato rituale, ad opera di un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo dagli altri due o, in caso di dissenso tra essi, dal Presidente della FIV o della FIPSAS.

L'inosservanza delle presenti disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Articolo 24 Ospiti - Frequentazione della sede associativa

La sede associativa, oltre che dagli associati, può essere frequentata dai relativi ospiti, sulla base dei seguenti principi:

a) tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede associativa e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti associativi in materia di uso della sede associativa;

b) gli associati possono presentare non più di un ospite familiare (coniuge, figlio minorenni, etc.) al quale è consentito frequentare, con continuità, la sede associativa ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dai vigenti regolamenti associativi in materia di uso della sede associativa;

c) gli associati possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia dell'associato/socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture, secondo quanto stabilito dai vigenti regolamenti associativi in materia di uso della sede associativa.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, contestualmente alla nomina di uno o tre liquidatori e alla devoluzione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione, dall'assemblea straordinaria con le modalità stabilite dal precedente articolo 15, comma 3.

2. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non può essere ripartito fra gli associati, ma deve essere devoluto come stabilito dal precedente articolo 4, comma 4.

Articolo 26 - Disposizioni finali

1. Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria degli associati del 28 giugno 2021.

2. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 14 del Cod. Civ., il presente statuto è redatto per atto pubblico.

F.to: Leonardo Bernardini

Andrea Aquilina notaio

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6/7/2023, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 27 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Rimini, venerdì, 13 agosto 2021, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina